

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 14/01/2025) 06/04/2025, n. 9043

CIRCOLAZIONE STRADALE › Colpa

RESPONSABILITA' CIVILE › Cosa in custodia, (danni da)

RESPONSABILITA' CIVILE › Animali (danni cagionati da)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. SIMONE Roberto - Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. TASSONE Stefania - Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1785/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE, e domiciliata presso il domicilio digitale della medesima pec: (Omissis)

-ricorrente-

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ERMINIA ADDIVINOLA e domiciliata presso il domicilio digitale della medesima, pec: (Omissis)

-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AVELLINO n. 1049/2022 depositata il 6/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dalla Consigliera ANNA MOSCARINI.

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Avellino rigettò, in mancanza di prova del sinistro, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta da A.A. nei confronti della Regione Campania per essere risarcita dei danni conseguenti all'impatto tra il proprio autoveicolo e un gruppo di cinghiali.

A seguito di appello volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto l'assenza di prova del sinistro e del nesso causale, pur in presenza di risultanze istruttorie favorevoli alla danneggiata, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'appello, confermando la mancanza di prova del nesso causale. Il Tribunale ha dichiarato di porsi in conformità con il consolidato indirizzo di questa

Corte secondo cui (in tema di danni provocati da fauna selvatica, a norma dell'[art. 2052 c.c.](#)) grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, spettando al soggetto responsabile della custodia degli animali selvatici, nella specie la Regione, la prova liberatoria del fortuito, che può essere fornita dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure" ([Cass., n. 7969 del 2020](#)). Il Tribunale ha ritenuto non sufficiente ad integrare la prova quanto dichiarato da un teste che aveva riferito di aver visto i cinghiali attraversare la strada e la Racca frenare e sbandare, perdendo il controllo dell'autovettura, ma non di aver assistito all'impatto tra gli animali e l'autovettura.

Avverso la sentenza A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste la Regione Campania con controricorso.

Motivi della decisione

con il primo motivo - violazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza - [art. 360](#), primo comma n. 5 c.p.c. - lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato l'[art. 2052 c.c.](#) e non anche l'[art. 2043 c.c.](#) avendo l'ente trascurato di adottare le misure minime esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza, per prevenire il danno. Ad avviso della ricorrente la Regione avrebbe avuto il potere-dovere -che non ha esercitato - di prelevare, abbattere o recintare la fauna selvatica presente all'interno della Regione, e rendere sicura la strada con una idonea recinzione, illuminazione e segnalazione, una volta rilevato che quella strada costituiva un perfetto habitat naturale per i cinghiali. Il mancato esercizio di quel potere ha costituito la causa "più probabile che non" della presenza di più cinghiali.

Peraltro, secondo la ricorrente, il nesso causale avrebbe dovuto essere considerato provato perché il CTU aveva riferito della presenza di più cinghiali, dello sbandamento e della perdita di controllo del veicolo che, ruotando su sé stesso, era andato ad impattare su un albero. Il giudice del merito non avrebbe dato atto delle risultanze istruttorie e non avrebbe neppure sufficientemente motivato escludendo, pur in presenza di elementi contrari, la prova del nesso di causalità tra la presenza di animali ed il sinistro.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. I giudici del merito con una pronuncia cd. "doppia conforme" hanno ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che il danneggiato sia onerato innanzitutto della prova del fatto e del nesso di causalità tra la presenza dell'animale ed il danno ed in secondo luogo, che dia conto anche di aver tenuto una condotta particolarmente accorta quando le condizioni ambientali sono tali da determinare il rischio della presenza di fauna selvatica. Di recente si veda [Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024](#) secondo cui "Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli [artt. 2054 e 2052 c.c.](#), comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla [L. n. 157 del 1992](#) e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito. Previa corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, il giudice di merito ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che la prova richiesta non sia stata fornita. Con il

secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'[art. 360](#), comma 1 n. 3 c.p.c. liquidazione delle spese. Contrarietà a norme di diritto. Violazione degli [artt. 23](#) comma 5 [L. 689/81](#), 82 e 91, comma 1 c.p.c. Nullità della sentenza nella parte in cui la ricorrente viene condannata alle spese nei confronti della P.A. La ricorrente chiede la riforma della impugnata sentenza anche nella parte in cui ha condannato la danneggiata alle spese, quando, trattandosi di ente pubblico dotato di un servizio di difesa legale interno, l'ente non poteva essere condannato alle spese. Il motivo è infondato.

Soltanto nei limitati casi previsti dalla legge in cui l'ente territoriale o l'autorità amministrativa possono stare in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'[art. 23](#), quarto comma, della [legge 24 novembre 1981 n. 689](#)), essi non possono ottenere la condanna della controparte, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. Nel caso di specie si tratta di un giudizio ordinario in cui la Regione è stata difesa dall'Avvocatura regionale incaricata di una autonoma attività di patrocinio sicché l'ente ha diritto alla liquidazione delle spese. Conclusivamente il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00 (oltre Euro 200,00 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %.

Ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1-quater del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), inserito dall'[art. 1](#), comma 17 della [L. n. 228 del 2012](#), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 14 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2025.